

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3066 del 16/06/2022
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA EMILIANA CONGLOMERATI SPA - CAVA VIA REVERBERI - AREA SUD 1 - CASALGRANDE
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3230 del 16/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sedici GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.20992/2022

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**EMILIANA CONGLOMERATI Spa**" - **Casalgrande**.

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**EMILIANA CONGLOMERATI Spa**", avente sede legale in Comune di Reggio Emilia – Via A. Volta n.5 – Provincia di Reggio Emilia, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della L.R.4/2018, relativa all'attività estrattiva di ghiaia e sabbia svolta presso la Cava "VIA REVERBERI – AREA SUD 1" in Comune di Casalgrande – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con PG/31470 del 25/02/2022;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Scandiano - con atto PG/97271 del 13/06/2022;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Casalgrande in data 15/06/2022 al PG/98820;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

**determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'attività estrattiva di ghiaia e sabbia presso la Cava "VIA REVERBERI – AREA SUD 1" effettuata dalla ditta "**EMILIANA CONGLOMERATI Spa**" in Comune di **Casalgrande**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

**Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**

**Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha una durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio;

6) L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla conclusione positiva della procedura di VIA citata in premessa.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

### **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**EMILIANA CONGLOMERATI Spa**" è autorizzata a svolgere l'attività di estrazione di ghiaia e sabbia presso la Cava "**VIA REVERBERI – AREA SUD 1**" in Comune di Casalgrande - Provincia di Reggio Emilia con le seguenti emissioni diffuse in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

ED1	Scortico del materiale superficiale	Emissioni Diffuse
ED2-ED3	Carico e trasporto del materiale superficiale su camion	Emissioni Diffuse
ED4	Scarico materiale del materiale superficiale	Emissioni Diffuse
ED5	Erosione del vento dai cumuli di materiale superficiale	Emissioni Diffuse
ED6	Sbancamento del materiale di produzione	Emissioni Diffuse
ED7	Carico del materiale estratto su camion	Emissioni Diffuse
ED8	Trasporto di materiale: materiale di produzione e materiale terroso di sistemazione	Emissioni Diffuse
ED9	Rimozione del materiale superficiale in cumulo	Emissioni Diffuse
ED10	Movimentazione e stesa del materiale terroso per sistemazioni	Emissioni Diffuse

1) La Ditta è tenuta a mettere in atto tutte le misure individuate ai fini del contenimento delle suddette emissioni diffuse di polveri ovvero:

- Umidificazione periodica nel periodo siccitoso delle piste interne e delle zone di accesso alla cava con acqua non additivata, da effettuare più volte al giorno durante la stagione estiva.
- Pulizia tramite motoscopa della zona asfaltata di accesso alla cava ingresso Sud.
- Limitazione della velocità dei mezzi in transito all'interno della cava e delle piste di cantiere.
- Annuale controllo dei gas di scarico dei mezzi di cava.
- Mantenimento di adeguata altezza di caduta della pala, durante il carico nel cassone degli automezzi.
- Trasporto dei materiali in uscita dalla cava solo con mezzi telonati, la ditta dovrà controllare che il mezzo di trasporto non si avvi all'uscita se non prima di aver ricoperto il cassone con apposita copertura.

2) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita con PG/31470 del 25/02/2022.

3) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti.

### **Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dalla relazione di previsione di impatto acustico, allegata allo studio di impatto ambientale, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge il rispetto dei limiti assoluti di immissione ed emissione e dei limiti differenziali ai ricettori analizzati durante le fasi di estrazione e risistemazione finale.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa;
- L'utilizzo di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione dell'impatto acustico.

**- Dovranno essere attuate tutte le opere di mitigazione (arginatura) rispettando i parametri e le caratteristiche previste dalla valutazione acustica.**

**- Deve essere preventivamente presentata la autorizzazione in deroga per la fase di scotico e costruzione di arginature, valutando tutte le fasi e i ricettori nelle condizioni più cautelative (minima distanza di lavorazione prevista);**

- Deve essere eseguito, **entro 30 gg dall'avvio della attività**, da un Tecnico Competente in Acustica un **Collaudo acustico** presso i recettori sensibili attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti. Tale verifica dovrà rilevare strumentalmente il livello sia ambientale che residuo nelle fasi/condizioni (distanze minime di lavorazione) e orari più gravosi, ed i valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'allegato B al DM 16/3/98. Nel caso in cui le suddette verifiche strumentali riscontrassero superamenti, la ditta dovrà, nella stessa relazione di presentazione dei risultati, includere proposte di bonifica e mitigazione acustica attuate per la riduzione della rumorosità emessa entro i limiti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**